



CONVEGNO



Fonti rinnovabili: l'energia fotovoltaica

Opportunità e BENEFICI per la pubblica amministrazione, l'impresa e la famiglia.

Gli aspetti salienti della normativa nazionale e regionale sul fotovoltaico

Celano, GIOVEDÌ 29 GENNAIO 2009

Regione Abruzzo - Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia
- Servizio Politica energetica, Qualità dell'aria e SINA -

Iris Flacco



NORMATIVA



la promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità

Direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001

Principi:

- ✓ promuovere in via prioritaria le fonti energetiche rinnovabili,*
- ✓ creare occupazione locale,, contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti e permettere di conseguire più rapidamente gli obiettivi di Kyoto*
- ✓ Garantire che i costi per la connessione di nuovi produttori di elettricità prodotta da FER siano oggettivi .*



Obiettivi

- ✓ *ridurre gli ostacoli normativi all'aumento della produzione di energia elettrica da FER;*
- ✓ *razionalizzare ed accelerare le procedure a livello amministrativo;*
- ✓ *garantire norme oggettive e trasparenti che tengano in considerazione le particolarità delle varie tecnologie;*
- ✓ *sviluppare regimi di sostegno.*



D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 e s.m.i.

"Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"

definisce le nuove regole di riferimento per la promozione delle fonti rinnovabili:

- ✓ Viene istituita l'Autorizzazione Unica (art. 12)
- ✓ Viengono definite procedure semplificate attraverso un Procedimento Unico, da svolgersi nell'arco di 180 giorni.

Risponde quindi ad una delle esigenze più sentite dagli operatori: la semplicità e la certezza del procedimento autorizzativo.



Sono soggetti all'Autorizzazione Unica:

- ✓ la costruzione
- ✓ l'esercizio
- degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili
- ✓ gli interventi di modifica
- ✓ potenziamento
- ✓ rifacimento totale o parziale
- ✓ riattivazione
- ✓ **le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi**

A titolo esemplificativo si intende per opera connessa e infrastruttura anche quanto necessario al conferimento dell'energia prodotta alla Rete di Distribuzione (cabina di trasformazione, elettrodotto, ecc.).



La pubblica utilità

Il primo comma dell'art. 12 D.Lgs. 387/03 dispone:

"Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti sono opere di pubblica utilità indifferibili ed urgenti"

pertanto consentono di attivare il procedimento espropriativo di cui al D.P.R. 327/01.

D.G.R. 351/07:

- disporre di un capitale sociale in caso di società di capitali o capitale proprio in caso di società di persona, pari al doppio della quota espropriativa stimata;
- fornire informazioni relative alle particelle catastali interessate oltre ad una perizia giurata di stima dei beni dei quali si richiede l'esproprio;
- provvedere alla stipula di una polizza fideiussoria (bancaria o assicurativa) di importo equivalente al valore espropriato;
- effettuare la pubblicazione con le forme e modalità di cui all'art. 11 del D.P.R. 327/01 conseguentemente all'avvio del procedimento effettuato dal servizio competente (ufficio espropri).



Compatibilità urbanistica

Per quanto disposto al comma 7 dell'art. 12, gli impianti alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili, possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici e pertanto non è necessario adottare varianti di destinazione d'uso.

L'A.U. costituisce, dove occorre, variante allo strumento urbanistico.

D.G.R. 351/07: Gli impianti di produzione di energia elettrica, in quanto impianti produttivi, sono compatibili con aree destinate agli insediamenti produttivi, industriali ed artigianali individuati dagli strumenti urbanistici locali.



Autorità competente regionale



La D.G.R. 351/07 e s.m.i.:

ha istituito l'Autorità Competente quale struttura responsabile del procedimento finale nel *Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA della Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia*






ha istituito lo *Sportello Regionale per l'Energia* che ha sede presso l'Autorità Competente e gestisce le funzioni tecnico-amministrative inerenti il procedimento unico



Il Procedimento Unico

puntualmente regolamentato dalla D.G.R. 351/07
allegati A e B



-  La domanda deve essere presentata allo SRE completa di tutta la documentazione di cui all'allegato B della DGR 351/07 (4 copie cartacee e una informatica)
-  Entro 30 giorni è convocata la Conferenza dei Servizi alla quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolta nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla L. 241/90.
-  La conferenza di servizi è la sede di comparazione e coordinamento dei molteplici interessi pubblici coinvolti nel procedimento unico.
-  Il termine massimo per la conclusione del procedimento non può comunque essere superiore a **180 giorni**.
- 



AUTORIZZAZIONE



Acquisiti i pareri delle amministrazioni coinvolte nel procedimento, **compreso quello di ambientale**, l'Autorità Competente rilascia l'Autorizzazione Unica che sostituisce ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti e comunque invitate a partecipare ma risultanti assenti alla predetta conferenza.

Il procedimento della AU si sospende in caso di VIA/VA.



VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' alla VIA ai sensi del D.Lgs 4/2008



Dall' Allegato IV del D.Lgs.4/2008 correttivo del Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/06), sono obbligati alla verifica di assoggettabilità

GLI IMPIANTI INDUSTRIALI NON TERMICI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA, VAPORE ED ACQUA CALDA

L'Art. 5 comma 8 D.M. 19/2/2007 "Conto Energia" esclude dalla verifica ambientale

- Gli impianti fotovoltaici parzialmente integrati e con integrazione architettonica
nonché
- gli impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 20 kW ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 504/1995, poiché sono considerati impianti non industriali e non pagano le accise.



LA VALUTAZIONE AMBIENTALE criticità



**Tale adempimento appare configurarsi come un appesantimento della
procedura autorizzatoria**

***La Regione, già in fase di redazione del DM 19/02/2007 ha
avanzato proposte per rendere meno stringente tale
adempimento.***

***Inoltre non appare essere in relazione ad esempio al punto a)
del medesimo allegato***

***a) impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua
calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW***



L'Autorizzazione

L'autorizzazione unica costituisce **titolo a costruire ed esercire gli impianti di produzione di energia elettrica da FER,**

Sono fatte salve le ottemperanze degli oneri concessori di cui D.P.R. 380/01 (Testo Unico in Materia Edilizia).

L'Autorizzazione definisce un tempo massimo per l'inizio dei lavori e per la realizzazione dell'impianto.

Inoltre definisce una durata massima di 5 anni per l'esercizio dell'impianto nel rispetto dei parametri autorizzati.



Quando non è necessaria l'Autorizzazione Unica



Ai sensi del comma 5 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, l'AU non è richiesta quando la realizzazione di impianti non abbisognano di alcuna autorizzazione.

Per gli impianti che hanno capacità di generazione inferiore alle soglie sotto indicate è necessario richiedere la DIA al Comune interessato

Per tali impianti è comunque obbligo inoltrare alla Regione una relazione tecnico-descrittiva dell'impianto nonché la comunicazione relativa alla data di messa in esercizio (D.G.R. 351/07 e s.m.i.)

Tab. A art. 12 D.Lgs. 387/03

fonte	soglie
Eolica	60 KW
Solare fotovoltaica	20 KW
Idraulica	100 KW
Biomasse	200 KW
Gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas	250 KW



D.Lgs. 30 maggio 2008 n. 115 impianti esclusi dall'obbligo di D.I.A.



art. 11 comma 3

Gli interventi di incremento dell'efficienza energetica che prevedano l'installazione di impianti

“fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività”

di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso”;



"Finanziaria 2008" Obbligo a carico delle Amministrazioni Comunali

Art. 1 Comma 289

All'articolo 4 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW».



"Finanziaria 2008"



art. 2 comma 150

Si prevede l'estensione dello scambio sul posto a tutti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale media annua non superiore a 200 kW con modalità da stabilire con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (D.M. 18/12/2008);



Autorizzazione Unica Generalizzata

D.G.R. n. 760 del 12/08/2008



Gli impianti che rispondono ai seguenti requisiti:

- impianti fotovoltaici di potenza non inferiore a 20 KW e non superiore a 200 kW
- installati su elementi di arredo urbano e viario, sulle superfici esterne degli involucri di edifici, di fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione
- anche non integrati ai sensi del D.M. 19/02/2007

Possono essere autorizzati ai sensi dell'art.12 del D.
Lgs. 387/2003 in via generale a condizione che...



Autorizzazione Unica Generalizzata

D.G.R. n. 760 del 12/08/2008



...

- la Ditta sia proprietaria del sito interessato dall'impianto ovvero titolare di altro diritto reale o personale di godimento compatibile;
- la Ditta sia titolare di tutte le autorizzazioni, nulla osta, pareri o altri atti di assenso comunque denominati, eventualmente necessari agli effetti della costruzione e dell'esercizio dell'impianto sulla base della normativa vigente a qualsiasi livello;
- la Ditta trasmetta all'Autorità Competente, all'ARTA e al Comune ove è sito l'impianto l'autodichiarazione di cui alla delibera



Autorizzazione Unica Generalizzata



Documentazione necessaria

- ✓ relazione tecnico descrittiva dell'impianto (con planimetria)
- ✓ ricevuta del versamento dei costi istruttori ai sensi dell'art. 7 All. A della DGR 351/2007 e s.m.i.
- ✓ copia del documento di riconoscimento in corso di validità.



Impianti fotovoltaici in Abruzzo



Potenza totale autorizzata KWp	Producibilità annua totale MWh/anno	Procedimenti in itinere MW
3.124,58	circa 4.100	22

Impianti realizzati ed esclusi dall'Autorizzazione Unica= 1,098 MWp



INCENTIVI



DM 19 febbraio 2007 "Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387" c.d. **CONTO ENERGIA**

Il Ministero dell' Ambiente ha emanato:

- il Bando per il finanziamento di progetti di ricerca finalizzati ad interventi di efficienza energetica e all'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile in aree urbane
- il Bando "Il sole a scuola" rivolto ai Comuni e alle Province che siano proprietari di edifici ospitanti scuole medie inferiori o superiori, finalizzato alla realizzazione di impianti fotovoltaici sugli edifici scolastici (bando aperto)



Regione Abruzzo


Bando aperto in attuazione del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013

POR FERS Abruzzo2007-2013: Asse II “Energia” 35.ML €
Finanziamenti indirizzati al Pubblico e alle Piccole e medie Imprese
Destinati allo sviluppo del fotovoltaico 16.ML €

E' in corso presso la UE una revisione del “de minimis”
aumento fino a 500.000 €

UNA SCUOLA UNA STELLA

Campagna di sensibilizzazione ed informazione della tecnologia relativa al fotovoltaico nei confronti degli studenti delle scuole elementari, medie e superiori della Regione Abruzzo mediante l'ideazione e realizzazione di stelle di Natale decorate con 100 luci led alimentate da energia fotovoltaica da distribuire presso ogni Istituto Scolastico della Regione Abruzzo





SPORTELLO REGIONALE PER L'ENERGIA

c/o

*Servizio Politica Energetica, Qualità dell'aria,
Inquinamento acustico ed elettromagnetico, Rischio
ambientale, SINA*

Via Passolanciano, 75 - Pescara

Tel. 085/7672562



autorita.energia@regione.abruzzo.it